

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1986, n. 22

Trattamento profilattico e sintomatico domiciliare per gli emofilici.

(BUR n. 32 del 7 giugno 1986)

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione Calabria detta norme per l'esercizio del trattamento domiciliare sintomatico e profilattico, riguardante soggetti affetti da emofilia, nel quadro di una loro più adeguata assistenza ed un recupero sociale degli stessi.

Art. 2
(Modalità del trattamento)

1. Si intende per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico la somministrazione terapeutica per via endovenosa, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di farmaci emoderivanti liofilizzati registrati specifici, effettuata, da parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione dei Centri o Divisioni che hanno organizzato il servizio stesso.

Art. 3
(Istituzione corsi di addestramento)

1. Le Unità Sanitarie Locali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, sono autorizzate a svolgere presso le divisioni di ematologia e i centri di emofilia o, in mancanza, presso divisioni affini corsi gratuiti di addestramento al trattamento domiciliare per gli emofilici e/o loro assistenti.

2. Il Presidio ospedaliero presso cui il Centro opera dovrà predisporre la presenza del personale medico e paramedico necessario per le esigenze didattiche e di assistenza dei pazienti in trattamento domiciliare, ed inoltre dovrà garantire la reperibilità, nell'arco delle 24 ore, di personale medico per il controllo sull'applicazione del trattamento.

Art. 4
(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione ai corsi debbono essere presentate alla Divisione che li gestisce.

2. Nelle domande debbono essere indicate

- a) le generalità e l'indirizzo del paziente nel caso di autotrattamento, ovvero quelle dell'assistente;
- b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione.

3. La domanda deve essere firmata dal paziente e, in caso di minori o di incapaci, da chi ne esercita la tutela.

4. Nel caso in cui il paziente sia minore di anni 14 o incapace, l'intervento dell'assistente è obbligatorio.

Art. 5

(Contenuto e svolgimento del corso)

1. Il contenuto teorico-pratico del corso e le modalità del suo svolgimento vengono prestabilite dal Primario della Divisione in cui il corso è istituito di concerto col personale in servizio presso il Centro.

Art. 6

(Durata del corso)

1. La durata del corso è stabilita per ogni singolo allievo dal Primario della Divisione, sentito il personale che partecipa all'addestramento.

Art. 7

(Giudizio di idoneità dei partecipanti e prescrizioni)

1. Al termine del corso il personale che ha partecipato all'addestramento accerta l'idoneità del paziente e dello assistente ad effettuare il trattamento domiciliare.

2. L'attestato di idoneità è rilasciato dal Primario della Divisione. Esso abilita il paziente o l'assistente al trattamento domiciliare dell'emofilico nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Viene, altresì, rilasciato al paziente un certificato attestante il tipo di emoderivato necessario per il trattamento domiciliare e la dose che deve essere iniettata.

4. Con provvedimento motivato del responsabile della Divisione, il paziente e/o l'assistente possono essere dichiarati decaduti della idoneità ad eseguire il trattamento domiciliare.

Art. 8

(Doveri del paziente e dell'assistente nell'esercizio del trattamento domiciliare)

1. I pazienti o gli assistenti che abbiano ottenuto l'attestato di idoneità devono eseguire il trattamento domiciliare secondo le tecniche apprese durante il corso di addestramento.

2. L'autorizzazione ad eseguire il trattamento domiciliare è valida esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato sull'attestato di idoneità.

3. Di qualsiasi situazione anormale o di incidenti di qualsiasi entità, che dovessero verificarsi a seguito dell'infusione degli emoderivati, deve essere data tempestiva segnalazione al Centro da parte del paziente o dell'assistente.

4. A cura dell'emofilico o del suo assistente, ogni trattamento deve essere registrato su una apposita scheda, che deve essere presentata periodicamente ai medici responsabili del Centro per l'aggiornamento della cartella clinica personale.
5. Ciascun emofilico, in trattamento domiciliare, deve sottoporsi ogni sei mesi a visita medica generale ed a esame di controllo da eseguire presso i Centri autorizzati.
6. È fatto obbligo al paziente ed allo assistente di osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano il trattamento domiciliare.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale che viene assegnato alle Unità Sanitarie Locali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.